Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Venerdì, 11 luglio 1930 - Anno VIII** — **Numero 161**

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1226. — LEGGE 9 giugno 1930, n. 900.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1930, n. 422, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Bologna e di Udine. Pag. 2794

1227. — LEGGE 12 maggio 1930, n. 898.
Cessione dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia . . . . Pag. 2794

1228. — LEGGE 12 giugno 1930, n. 897.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 251, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Adria » per l'esercizio delle linee di navigazione Periplo italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno ed Adriatico-Nord Europa . . . . . Pag. 2795

1229. — REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 901.
Sospensione temporanea dell'inscrizione della Regia nave « Marte » nel quadro del Regio naviglio . Pag. 2795

1230. — REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 903.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bugnate, Auzate e Bolzano Novarese. Pag. 2795

1231. — REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 904.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rocchetta Belbo . . . . Pag. 2796

1232. — REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 909.
Norme per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole italiane all'estero . Pag. 2796

1233. — REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 886.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonietta Sala Nobili », in Viganò, frazione del comune di Barzanò. Pag. 2798

1234. — REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 887.
Erezione in ente morale dell'« Associazione di pubblica assistenza Croce Bianca di Bolzaneto », con sede in Genova . . . . Pag. 2798

1235. — REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 888.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Teresa Olivetti Masera », in Devesi, frazione del comune di Ciriè. Pag. 2798

1236. — REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 889.
Erezione in ente morale della fondazione « Istituto femminile di educazione Padre Donato Pinto », con sede in Vallo della Lucania . . . . Pag. 2798

1237. — REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 893.
Erezione in ente morale della fondazione « Opera pia Calanchi dott. Bernardo fu dott. Pietro », con sede in Ravarino . . . . Pag. 2798

REGIO DECRETO 23 giugno 1930.
Nomine e riconferme in carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 2798

REGIO DECRETO 1° maggio 1930.
Ricostituzione, pel corrente anno, del Collegio arbitrale di 1° grado in Roma . . . . Pag. 2799

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1930.
Approvazione delle norme e delle tariffe per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci nel porto di Siracusa . . . . Pag. 2799

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1930.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Giugliano ad esercitare il credito agrario . Pag. 2807

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1930.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Bormida . . . . Pag. 2807

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Concorso, per esami d'idoneità, a posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . Pag. 2808

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Ratifiche di Atti internazionali. Pag. 2809

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica Pag. 2809

Ministero delle finanze:
Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 2809
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2809
Perdita di certificati . . . . Pag. 2810
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2812

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1226.**

LEGGE 9 giugno 1930, n. **900.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1930, n. 422, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Bologna e di Udine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1930, n. 422, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Bologna e di Udine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1227.**

LEGGE 12 maggio 1930, n. **898.**

Cessione dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le convenzioni 2 luglio 1927 e 25 maggio 1929 stipulate in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Palermo con l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, a favore della quale vien fatta cessione dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1228.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 897.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 251, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Adria » per l'esercizio delle linee di navigazione Periplo italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno ed Adriatico-Nord Europa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 251, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Adria » per l'esercizio delle linee di navigazione Periplo italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno ed Adriatico-Nord Europa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1229.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 901.

Sospensione temporanea dell'inscrizione della Regia nave « Marte » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 29 agosto 1929-VII, n. 1701, che reinscriveva nel quadro del Regio naviglio la Regia nave « Marte »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Marte » a datare dal 24 marzo 1930 perchè data a nolo all'Azienda Generale Petroli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1230.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 903.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bugnate, Auzate e Bolzano Novarese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1928, n. 101, col quale i comuni di Bugnate, Auzate e Bolzano Novarese sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Gozzano;

Vista la deliberazione del podestà di Gozzano rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bugnate, Auzate e Bolzano Novarese;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bugnate, Auzate e Bolzano Novarese sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 31. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1231.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 904.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rocchetta Belbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 90, col quale il comune di Rocchetta Belbo è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Cossano Belbo;

Vista la deliberazione del podestà di Cossano Belbo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rocchetta Belbo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Rocchetta Belbo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 32. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1232.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 909.

Norme per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto il R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, modificato dai Regi decreti 16 dicembre 1926, n. 2250, e 9 maggio 1929, n. 725;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assunzione da parte del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante nelle Regie scuole medie, elementari e materne all'estero avrà luogo, sempre che occorra, ogni anno, previo giudizio di idoneità espresso da apposita Commissione in base ai titoli di ciascuno degli aspiranti e ad una prova orale.

Art. 2.

Potranno chiedere di essere destinati alle scuole all'estero: per le scuole medie, i presidi titolari e gli insegnanti aventi grado di ordinario; per le scuole elementari e materne, i direttori effettivi e gli insegnanti aventi grado di ordinario, appartenenti ai ruoli o del Ministero dell'educazione nazionale, o dei Regi provveditori agli studi o dei Comuni che abbiano conservato l'amministrazione delle proprie scuole.

Gli aspiranti ai posti suddetti non dovranno, di regola, avere superato al 1° settembre successivo al termine fissato dall'articolo seguente l'età di 45 anni, se insegnanti, di 48 se capi di istituti medi ed elementari.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare, salvo diverso avviso, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Regio provveditore agli studi dal quale dipendono, domanda in carta bollata indirizzata al Ministero degli affari esteri, Direzione generale delle scuole italiane all'estero.

Art. 4.

Nella domanda dovranno essere indicati chiaramente il nome, il cognome e la paternità dell'aspirante, la dimora ed il luogo dove egli desidera che gli siano fatte le comunicazioni eventuali e dove gli si dovranno restituire a suo tempo i documenti presentati.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato relativo allo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale devono risultare nome e cognome, paternità, data e luogo di nascita dell'aspirante, nonchè di tutti i componenti la sua famiglia, con dichiarazione espressa di quelli che sono a carico e seco lui conviventi. Qualora l'aspirante risieda all'estero, oppure in Colonia, tale certificato dovrà essere rilasciato dalla Regia autorità competente;

2° certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario o — qualora il candidato si trovi all'estero — dal medico di fiducia del Consolato, dal quale risulti in modo chiaro e preciso che l'aspirante « è esente da qualsiasi imperfezione fisica, è in ottime condizioni di salute ed è idoneo a sopportare qualunque clima »;

3° fotografia recente — formato visita — portante la firma autografa del candidato, vidimata dal podestà e autenticata da un Regio notaio, oppure dal Regio console se l'aspirante risieda all'estero;

4° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa;

5° elenco — in doppio esemplare — dei documenti e titoli esibiti.

I candidati potranno anche presentare ogni altro documento che riterranno utile.

Art. 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno espressamente impegnarsi ad accettare, qualora assunti, qualunque residenza venga loro assegnata; tuttavia il Ministero terrà conto, com-

patibilmente con le esigenze di servizio, dei desideri eventualmente espressi dagli interessati.

Gli aspiranti dovranno inoltre impegnarsi nella stessa istanza di rimanere all'estero per un periodo non minore di tre anni.

Art. 7.

I Regi provveditorati agli studi trasmetteranno, entro il 28 febbraio successivo, direttamente al Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle scuole italiane all'estero), in unico plico, le domande ricevute anche tardivamente od incomplete di tutti gli insegnanti elementari, nonchè dei direttori didattici dei Comuni che abbiano conservato l'amministrazione delle proprie scuole; trasmetteranno invece, entro la stessa data, le domande dei direttori didattici governativi e degli insegnanti medi al Ministero dell'educazione nazionale.

Per ciascun aspirante ed in fogli separati i Regi provveditori esprimeranno il loro motivato parere sulle qualità didattiche, morali e politiche, queste ultime sentite le competenti autorità, e daranno informazioni sulle condizioni sociali e famigliari di ciascuno.

Il Ministero dell'educazione nazionale trasmetterà poi le domande dei direttori didattici e degli insegnanti medi col suo definitivo parere al Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle scuole italiane all'estero).

Per ciascuno degli aspiranti saranno inoltre date le qualifiche di servizio ottenute negli ultimi dieci anni.

Art. 8.

Il Ministero degli affari esteri, accertata la regolarità dei documenti e valendosi di tutti gli elementi di giudizio in suo possesso, compilerà insindacabilmente l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (colloquio) di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 9.

La prova orale consisterà in un colloquio e verterà principalmente sulla storia, sulla economia e sulle caratteristiche geografiche e politiche dei paesi nei quali esistono scuole italiane.

Avranno titolo di preferenza i candidati che dimostrino di conoscere sufficientemente una o più lingue straniere.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 1 del presente decreto sarà costituita dal direttore generale, che la presiede, dal capo ufficio direttivo presso la Direzione generale delle scuole italiane all'estero, nonchè dal funzionario dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale al quale nello stesso ufficio è affidato il servizio tecnico, da un funzionario della carriera diplomatica e consolare, e da un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale, questi due ultimi entrambi di grado 5° o 6° e nominati di volta in volta.

Per i compensi da corrispondere ai componenti la Commissione si applicano le norme di cui al R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834.

Uno o più funzionari ed impiegati della Direzione predetta disimpegneranno le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Il colloquio mirerà sopratutto ad accertare l'attitudine e la preparazione degli aspiranti all'insegnamento all'estero.

Art. 11.

In base ai risultati ottenuti, la Commissione procederà alla compilazione di un elenco degli aspiranti ritenuti idonei all'insegnamento all'estero, che sarà sottoposto al Ministro per gli affari esteri per l'approvazione.

Art. 12.

Chi non accetterà il posto assegnatogli perderà il diritto alla nomina e non potrà aspirare all'insegnamento all'estero, per un periodo non minore di tre anni, salvo il caso di gravissimi motivi che potranno essere riconosciuti validi a giudizio insindacabile del Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

Gli aspiranti, che accetteranno la nomina, saranno dal Ministero dell'educazione nazionale o dai Comuni, dai quali dipendono, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri e collocati fuori del proprio ruolo, osservate peraltro le limitazioni poste dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo.

Essi conserveranno, per la durata della loro permanenza nelle scuole all'estero, tutti i diritti economici e di carriera precedentemente acquisiti; i presidi e gli insegnanti delle scuole medie, nonchè i direttori didattici governativi conserveranno altresì, per il primo triennio della permanenza stessa, la sede della quale nel Regno sono titolari al momento della destinazione all'estero.

Per il personale direttivo ed insegnante delle scuole medie il Ministero dell'educazione nazionale avrà facoltà, tuttavia, di provvedere, di anno in anno, ai posti rimasti così disponibili, con personale di ruolo.

Art. 14.

Compiuto il terzo anno di servizio nelle scuole italiane all'estero, gli insegnanti e capi d'istituto saranno, di regola, richiamati nel Regno e riprenderanno il loro posto nel ruolo di provenienza.

Tuttavia il Ministro per gli affari esteri potrà confermarli nelle scuole medesime, di biennio in biennio, quando riconosca che essi abbiano nel periodo precedente prestata opera particolarmente utile ed efficace.

Art. 15.

Il Ministero degli affari esteri si riserva la facoltà di richiamare nel Regno, per motivi insindacabili di servizio, il personale direttivo ed insegnante all'estero in qualunque momento, anche prima della scadenza del periodo triennale e biennale di cui sopra.

Art. 16.

Il personale direttivo ed insegnante delle scuole medie ed elementari richiamato nel Regno sarà ricollocato a disposizione dell'Amministrazione alla quale appartiene ed avrà preferenza su ogni altro aspirante nella scelta delle sedi effettivamente vacanti, sempre che non sia stato richiamato per motivi disciplinari o non abbia comunque demeritato.

Gli insegnanti elementari potranno a loro domanda essere inscritti anche in altro ruolo regionale e destinati ad una delle sedi indicate con la precedenza di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i predetti dovranno però far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale le loro richieste di assegnazione di sede non oltre il ventesimo giorno da quello in cui riceveranno comunicazione del richiamo nel Regno.

Art. 17.

Il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero da capi di istituto e da insegnanti, di cui al presente decreto,

sarà valutato agli effetti della pensione e degli aumenti periodici, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052.

Art. 18.

Il trattamento economico inerente alla permanenza all'estero del personale direttivo ed insegnante suddetto sarà disciplinato con apposite disposizioni di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a questo decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1233.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 886.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonietta Sala Nobili », in Viganò, frazione del comune di Barzanò.

N. 886. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonietta Sala Nobili », in Viganò, frazione del comune di Barzanò (Como), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1234.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 887.

Erezione in ente morale dell'« Associazione di pubblica assistenza Croce Bianca di Bolzaneto », con sede in Genova.

N. 887. R. decreto 19 maggio 1930, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Associazione di pubblica assistenza Croce Bianca di Bolzaneto », con sede nel comune di Genova, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1235.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 888.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Teresa Olivetti Masera », in Devesi, frazione del comune di Ciriè.

N. 888. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Teresa Olivetti Masera », in Devesi, frazione del comune di Ciriè, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1236.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 889.

Erezione in ente morale della fondazione « Istituto femminile di educazione Padre Donato Pinto », con sede in Vallo della Lucania.

N. 889. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Istituto femminile di educazione Padre Donato Pinto », con sede in Vallo della Lucania, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, salvo a provvedersi, con successivo decreto, all'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1237.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 893.

Erezione in ente morale della fondazione « Opera pia Calanchi dott. Bernardo fu dott. Pietro », con sede in Ravarino.

N. 893. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Opera pia Calanchi dott. Bernardo fu dott. Pietro », con sede nel comune di Ravarino, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1930 - Anno VIII

REGIO DECRETO 23 giugno 1930.

Nomine e riconferme in carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto *b*) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1930, il gr. uff. ing. Filippo Brancucci, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

E' riconfermato nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto *b*) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1930, il sig. gr. uff. ing. Felice Fiori, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Sono riconfermati nella carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto *c*) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1930, i signori:

gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

gr. uff. avv. Angelo Paoletti, sostituto avvocato generale erariale, in rappresentanza dell'Avvocatura erariale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Uff. Risc. Ferrovie, foglio n. 19. — ANTOMORO.

(4051)

REGIO DECRETO 1° maggio 1930.

Ricostituzione, pel corrente anno, del Collegio arbitrale di 1° grado in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 30 dicembre 1929-VIII, e 7 febbraio 1930 rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni adottate in data 4, 10, 19, 25, 29 novembre, 18 dicembre 1929, rispettivamente dai Rettorati provinciali di Viterbo, Terni, Roma, Rieti, Frosinone, Napoli, nonchè la deliberazione in data 22 febbraio 1930 del Rettorato provinciale di Perugia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale, avente sede in Roma, di cui all'art. 5, comma 1, del R. decreto 24 aprile 1915, n. 582, risulta formato, per l'anno 1930, dai signori:

Guidoni cav. uff. Ettore Angelo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Galizia cav. Vincenzo, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;

Buongiorno comm. Antonio, ingegnere capo del Genio civile di Avezzano, arbitro ordinario;

Amoroso cav. Vittorio, ingegnere principale di sezione presso l'Ufficio stesso, arbitro supplente;

Ing. cav. Cristofori Torquato, arbitro ordinario, e ingegnere Moltoni Fernando, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;

Ing. Amati Luigi, arbitro ordinario, e ing. Possenti Giovanni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Terni;

Ing. cav. Crostarosa Alessandro, arbitro ordinario, e ing. Antimo Mastrodicasa, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Cav. ing. prof. Cicconetti Giovanni, arbitro ordinario, e ing. Novelletto Nicolò, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Rieti;

Ing. Vinciguerra Rodolfo, arbitro ordinario, e ing. Vivoli Edgardo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;

Ing. Ricci Felice, arbitro ordinario, e ing. Santangelo Giustino, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Ing. Ramaccioni Fabrizio, arbitro ordinario, e ing. Bartoletti Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO.

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1930.

Approvazione delle norme e delle tariffe per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci nel porto di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 2 febbraio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Siracusa;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1928, relativo all'approvazione delle norme e tariffe per i lavoratori di detto porto;
Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale di Siracusa;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le norme e le tariffe allegate al presente decreto per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci nel porto di Siracusa.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 14 dicembre 1928, relativo alle norme e tariffe per i lavoratori del porto di Siracusa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

Norme per l'applicazione delle tariffe di lavoro nel porto di Siracusa.

Art. 1.

Orari di lavoro.

L'orario di lavoro nel porto di Siracusa è diviso a seconda delle stagioni in orario estivo ed orario invernale.

L'orario estivo ha inizio il 1° aprile e termina il 30 settembre. Durante tale periodo il lavoro principia alle 7 e termina alle ore 18, con interruzione di 3 ore dalle 11.30 alle 14.30.

L'orario invernale ha inizio il 1° ottobre e termina il 31 marzo. Durante tale periodo il lavoro principia alle 7 e termina alle 17, con interruzione di 2 ore dalle 11.30 alle 13.30.

Art. 2.

Lavoro straordinario.

Il lavoro compiuto fuori dell'orario normale, e nei giorni dichiarati festivi, è considerato straordinario e così retribuito:

se eseguito in giorni festivi, con l'aumento del 50 %;

se eseguito durante le ore dei pasti, o fuori l'orario stabilito dall'art. 1, con l'aumento del 75 % sul salario normale, tanto nei giorni feriali che nei festivi.

Sono giorni festivi, oltre le domeniche, quelli considerati tali a tutti gli effetti civili dalle disposizioni vigenti.

Il lavoro compiuto per le operazioni di carico e scarico di merci dai piroscafi delle linee sovvenzionate, con scalo regolare od occasionale nel porto di Siracusa, se eseguito fuori dell'orario normale o nei giorni festivi, è retribuito con l'aumento fisso del 50 %.

Art. 3.

Indennizzi.

Il maneggio delle merci nella stessa stiva, con o senza mezzi meccanici è considerato come doppio movimento (disistivaggio e stivaggio) e per ogni movimento è applicata la tariffa dello stivaggio ridotta del 25 %.

Per il maneggio delle merci con mezzi meccanici da una stiva in coperta e dalla coperta in stiva, saranno considerate le seguenti operazioni:

disistivaggio, stivaggio e maneggio in coperta.

Per le prime due saranno applicate le rispettive voci della tariffa; il maneggio in coperta invece sarà considerato come doppio movimento e retribuito per ogni movimento, secondo la voce di tariffa per gli stivatori, ridotta del 40 %.

Art. 4.

Carri ferroviari.

La « giratina » dei vagoni viene eseguita dagli scaricatori portuali con il compenso di L. 15 a vagone.

Gli scaricatori portuali provvedono inoltre alla « invagonatina » e « svagonatina » delle merci quando necessario per la natura della merce stessa e sono retribuiti con l'aumento del 20 % sulle presenti tariffe. Tale aumento non compete quando in tariffa è prevista l'operazione di scarico e carico di merce da o su vagoni.

Art. 5.

Stazione marittima.

Alle maestranze portuali non compete il maneggio delle merci, in arrivo o partenza dalla stazione marittima, come stazione ferroviaria, qualora non provengano o non debbano essere spedite via mare.

Art. 6.

Ricarico delle merci.

Il ricarico delle merci, depositate temporaneamente sulla banchina e da questa messa su veicolo, denominato « alzatina », sarà retribuito con il compenso fisso di L. 2 a tonnellata, indipendentemente dalla natura e qualità della merce.

Art. 7.

Barcacce.

La sosta delle merci sulle barcacce decorre 24 ore dopo l'imbarco ed è compensata in ragione di L. 25 al giorno per barcaccia quando richiesto l'uso dei copertoni, ed in ragione di L. 15 senza copertoni.

La custodia delle merci sulle barcaccie è stabilito in L. 35 per ogni 24 ore.

Qualora la merce appartenga a più proprietari e resti depositata su di una sola barcaccia, il compenso di L. 35 è sostenuto in parti proporzionali dai depositanti.

Qualora la merce appartenga ad uno stesso proprietario e sia caricata su più barcacce ormeggiate però nella stessa località, il compenso per la guardiania in L. 35 è corrisposto per ogni gruppo di barcacce di non più di quattro.

Quando una partita di merce trasportata in barcaccia a scaricare ad una banchina deve essere portata a scaricare ad altra banchina è applicato un aumento del 10 % sulle presenti tariffe, a meno che il movimento non sia stato ordinato d'autorità.

Le operazioni di trasbordo da nave a mezzo barcaccia, sono compensate con l'aumento del 20 % delle presenti tariffe.

Per l'imbarco e lo sbarco o viceversa, di merce destinata a piroscafi in rada, a mezzo barcacce, viene fissato in lire 50 il compenso minimo da corrispondersi per ogni barcaccia, quando tale somma non fosse raggiunta con l'applicazione della tariffa « Barcacciari » dato il limitato quantitativo di merce imbarcata o sbarcata.

Art. 8.

Verricelli.

La paga giornaliera degli uomini ai verricelli è di L. 28.

Se il piroscafo dispone di doppio verricello, in modo che uno serva a sollevare l'imbragata e l'altro a manovrare l'ostino, il compenso spetta soltanto all'uomo addetto al primo verricello.

Art. 9.

Ponti.

Per la preparazione di ogni ponte da sbarco od imbarco, sui piroscafi è stabilito, a carico dei ricevitori o speditori della merce, il compenso di L. 50. Tale compenso è ridotto a L. 25, per i velieri.

Art. 10.

Velieri.

I compensi dovuti ai lavoratori della categoria stivatori impiegati nello stivaggio e distivaggio delle merci a bordo di velieri o motovelieri di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, od anche di stazza inferiore, quando l'opera degli stivatori venga richiesta, sono quelli stabiliti dalle tariffe per i piroscafi.

Art. 11.

Merci soggette a vincolo doganale.

Per le merci soggette a vincolo doganale, il ricevitore, qualora richieda la pesatura all'uscita della merce dal magazzino doganale, deve corrispondere agli scaricanti un aumento di L. 0,30 a quintale o frazione di quintale.

Se la merce depositata in dogana è ritirata dopo 15 giorni dall'avvenuto deposito, i prezzi di tariffa sono aumentati del 25 %.

Art. 12.

Ritardi o sospensioni di lavoro.

Quando contrariamente al preavviso il lavoro non possa iniziarsi o sia sospeso o ritardato per colpa dei lavoratori o per colpa dei datori di lavoro, gli eventuali indennizzi alla parte danneggiata sono determinati dall'Ufficio del lavoro.

Non è dovuto alcun indennizzo per mancato impiego della mano d'opera dipendente da caso fortuito, da forza maggiore o da disposizioni delle autorità.

Art. 13.

Merci di disagiato maneggio.

Per le merci da caricarsi o scaricarsi in o da depositi privi di boccaporto od in condizioni di particolare disagio; per quelle arrivate in avaria, e che a giudizio dell'Ufficio del lavoro importino una difficoltà di maneggio ed un aggravio di lavoro, è dovuto un maggior compenso ai lavoratori determinato da detto Ufficio.

Qualsiasi circostanza che importi comunque difficoltà nel lavoro deve essere segnalata in tempo utile, per le opportune constatazioni, all'Ufficio del lavoro. In mancanza di tale segnalazione, il lavoro è considerato come eseguito in condizioni normali e non è dovuto alcun compenso.

Art. 14.

Merci non contemplate in tariffa.

Quando per una determinata merce non è previsto il compenso, o manchi la voce corrispondente nelle tariffe, dovrà essere applicata a giudizio dell'Ufficio del lavoro portuale la tariffa relativa alla merce più affine, ed in mancanza quella per le merci non classificate.

Tariffe comprensive dei premi di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni.

Art. 15.

Asfalto.

La caricazione dell'asfalto in roccia, sacchi o in forme deve essere fatta in ragione di 500 tonnellate per giorno lavorativo, purchè l'imbarco possa effettuarsi in più di una stiva, ed il piroscafo ne abbia i mezzi.

Tale quantitativo deve essere mantenuto per ogni piroscafo anche quando ve ne siano tre in porto che carichino contemporaneamente asfalto.

La caricazione dell'asfalto in detriti o scaglie deve essere fatta anche alle stesse condizioni, in ragione però di sole 300 tonnellate per giorno lavorativo.

I quantitativi giornalieri sopra indicati devono essere mantenuti anche quando il piroscafo è pronto a ricevere la merce entro le ore 9 antimeridiane.

La caricazione dell'asfalto sui velieri deve essere fatta in ragione di tonnellate 200 giornaliere.

Per la caricazione dell'asfalto sono adibite le banchine di piazza Mazzini e quelle del molo Sant'Antonio. Le ditte esportatrici, per la caricazione nelle banchine del molo di Sant'Antonio, devono farne preparare in precedenza sull'apposito piazzale di carico, un adeguato quantitativo, in modo che i lavoratori possano dare i quantitativi stabiliti.

Nell'imbarco dell'asfalto è considerato lavoro straordinario per i verricellai, quello compiuto dopo le ore 18, solo nel caso che la nave non sia pronta a ricevere alle ore 7.

Le operazioni di imbarco dell'asfalto, consistenti nella caricazione sulle barcacce e da queste sui piroscafi, e nello stivaggio, sono così retribuite:

Banchine di piazza Mazzini:

agli scaricatori, a tonnellata	L.	5,45
ai barcaccieri, a tonnellata	»	2,45
agli stivatori, a tonnellata	»	1,90

La somma totale di L. 9,80 a tonnellata va ripartita, come assegnazione nel modo seguente:

a carico della nave, a tonnellata . . .	L.	4,30
a carico dello speditore, a tonnellata . .	»	5,50

Banchina del molo Sant'Antonio:

agli scaricatori, a tonnellata	L.	5 —
ai barcaccieri, a tonnellata	»	2,45
agli stivatori, a tonnellata	»	1,90

La somma totale di L. 9,35 a tonnellata va ripartita come assegnazione, nel modo seguente:

a carico della nave, a tonnellata	L.	4,10
a carico dello speditore, a tonnellata . .	»	5,25

Nelle suddette tariffe non è compreso il compenso per la preparazione dei ponti, e per il fitto delle coffe e delle reti.

Per l'imbarco dell'asfalto in detriti, o scaglie lo speditore corrisponderà un maggior compenso di L. 0,75 a tonnellata, il quale sarà ripartito nel seguente modo fra i lavoratori portuali:

agli scaricatori, a tonnellata	L.	0,40
ai barcaccieri, a tonnellata	»	0,20
agli stivatori, a tonnellata	»	0,15

Per la caricazione dell'asfalto in forme sui piroscafi, il compenso dovuto dallo speditore è aumentato di L. 1, ripartita nel seguente modo tra i lavoratori portuali:

ai barcaccieri, a tonnellata	L.	0,65
agli stivatori, a tonnellata	»	0,35

Per lo stivaggio dell'asfalto in sacchi, il compenso stabilito per gli stivatori, per lo stivaggio dell'asfalto in roccia, è aumentato di L. 0,10 a tonnellata.

Per la caricazione dell'asfalto sui velieri, la retribuzione agli scaricatori è di L. 6,60 a tonnellata.

Art. 16.

Carboni fossili.

La discarica del carbone deve essere eseguita in ragione di tonnellate 600 per giorno lavorativo quando trattasi di carichi di non meno di 3000 tonnellate; in ragione di 500 tonnellate per carichi da 1500 a 3000 tonnellate, ed in ra-

gione di 400 tonnellate per carichi inferiori alle 1500 tonnellate, semprechè il piroscafo disponga per lo scarico di tutti e quattro i boccaporti.

Il lavoro della discarica del carbone deve essere iniziato al secondo orario di lavoro quando la richiesta sia stata consegnata all'Ufficio del lavoro nel giorno precedente, o lo stesso giorno, non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Quando la richiesta sia consegnata all'Ufficio del lavoro dopo le ore 9 antimeridiane ma prima di mezzogiorno il lavoro deve essere iniziato al primo orario del giorno successivo.

Tutti gli arnesi necessari per lo sbarco dei carboni (ad eccezione delle bascules) sono forniti dagli scaricatori.

Per i velieri, i lavoratori portuali devono caricare o scaricare tonnellate 80 di carbone per giorno lavorativo, e sono tenuti a fornire le coffe.

Per il bunkeraggio dei piroscafi, l'imbarco del carbone deve essere eseguito in ragione di tonnellate 250 per giorno lavorativo.

Il lavoro di sbarco, imbarco e maneggio del carbone è così retribuito:

Piroscafi:

Tiraggio compreso l'uso dei cofani, pale, zappe, ganci, a tonnellata . . . . L. 5 —

Sbarco ed accatastamento sulle banchine, fino a distanza di m. 50 dal ciglio . . . . » 8,50

per ogni 10 metri, o frazione, in più dei 50 metri predetti, aumento a tonnellata di . . . . » 0,25

Sbarco ed accatastamento su barcaccia, a tonnellata . . . . » 8 —

Sbarco da barcaccia ed accatastamento su banchina, fino a distanza di m. 50 dal ciglio . . . . » 8 —

per ogni 10 metri, o frazione, in più dei 50 metri predetti, aumento a tonnellata di . . . . » 0,25

Per lo sbarco delle mattonelle di carbone, i compensi stabiliti per la qualità comune sono aumentati del 15 % e comprendono anche la formazione dei « muretti » a sostegno delle masse.

Pesatura del carbone a bordo, se richiesta, a tonnellata . . . . L. 2 —

Velieri:

Sbarco su veicolo, a tonnellata . . . . L. 7 —

Sbarco ed accatastamento sulle banchine, compresa pesatura, od imbarco, comprese insaccatura e pesatura, a tonnellata . . . . » 8 —

Bunkeraggio:

Da depositi a piroscafi (bunkers d'ambo i lati) compreso smassamento, pesatura ed imbarco, a tonnellata . . . . » 12 —

A mezzo barcacce:

Ai barcaccieri:

trasporto da banchina o deposito galleggiante, presa dalle barcacce ed immissione nei bunkers, a tonnellata . . . . » 7,50

Agli scaricatori:

per imbarco dal deposito sulle barcacce, compreso ammassamento e pesatura, a tonnellata . . » 6,50

stivaggio del carbone nei bunkers, se richiesto, a tonnellata . . . . » 2 —

Preparazione dei ponti da bunkeraggio:

per ogni ponte, per piroscafi . . . . » 50 —

per ogni ponte, per i piropescherecci . . . . L. 20 —

Maneggio del carbone in banchina, o da deposito a vagone e viceversa, a tonnellata . . . . . » 8 —

Art. 17.

Legname.

Lo scarico del legname dai piroscafi deve essere eseguito in ragione di tonnellate 75 al giorno per ogni boccaporto o ponte, per il legname e travature da filo; in ragione di tonnellate 60 per travatura non da filo; ed in ragione di tonnellate 55 per legname da costruzione di dimensioni eccedenti le normali.

Lo scarico del legname dai velieri deve essere eseguito in ragione di tonnellate 40 al giorno qualunque sia il numero dei boccaporti.

Piroscafi:

agli stivatori, tiraggio, a tonnellata . . . . . L. 3,75

agli scaricatori, sbarco od imbarco diretto da piroscafo a banchina a carro o vagone, o viceversa, a tonnellata. . . . . » 8 —

sbarco od imbarco, da barcaccia, a tonnellata . » 7 —

da banchina a vagone, alla stazione marittima, a tonnellata . . . . » 6 —

ai barcaccieri, sbarco od imbarco su barcaccia, a tonnellata . . . . » 6 —

Quando l'uso delle barcacce è limitato al servizio di ponte, dalla parte di terra, spettano ai barcaccieri per l'uso del mezzo e per uomini addetti al maneggio, a tonnellata L. 3.

Per le partite di legname inferiori alle 25 tonnellate il compenso per lo sbarco spettante ai barcaccieri è di L. 8 a tonnellata alle quali va però aggiunto il compenso per guardiania che è dovuto fino all'effettiva consegna, anche se il legname sia stato sbarcato e depositato temporaneamente in banchina.

Velieri:

agli scaricatori per sbarco od imbarco, a tonnellata . . . . L. 7 —

Operazioni in banchina:

maneggio del legname in banchina, a tonnellata » 6 —

I cavalletti occorrenti per la discarica del legname sono forniti e messi a posto dagli stivatori, verso il compenso complessivo di L. 25, per tutto il tempo in cui restano impiegati a bordo.

Art. 18.

Grano.

Lo scarico del grano dai piroscafi e dai velieri deve essere eseguito nella quantità che la nave è in grado di consegnare giornalmente.

Piroscafi:

Agli stivatori:

tiraggio, a tonnellata . . . . L. 4 —

Agli scaricatori:

sbarco a mezzo barcacce, usate come ponti, o da barcacce, a tonnellata . . . . » 5 —

Ai barcaccieri:

a tonnellata . . . . » 2,50

pesatura, se fatta a bordo, a tonnellata . . . . » 1,80

pesatura, se fatta in banchina, a tonnellata . . » 3 —

Velieri:

agli stivatori, se richiesti, a tonnellata . . . L. 3,50
agli scaricatori, a tonnellata . . . . » 5 —
pesatura a bordo od in banchina, a tonnellata . » 2 —

Art. 19.

Cemento e calce idraulica.

Il cemento deve essere sbarcato dai piroscafi in ragione di tonnellate 100 al giorno per boccaporto, e dai velieri in ragione di tonnellate 60 per giorno, qualunque sia il numero di essi.

Piroscafi:

Affiancati:

agli stivatori, a tonnellata . . . . L. 4 —
agli scaricatori, per lo sbarco in banchina o sui carri . . . . » 6 —
agli scaricatori, per lo sbarco in vagoni, a tonnellata . . . . » 6,50

Sbarco a mezzo barcacce:

agli scaricatori, a tonnellata . . . . » 5,50
ai barcaccieri, a tonnellata . . . . » 5 —

Velieri:

agli scaricatori, a tonnellata . . . . » 4,50

Operazioni a terra:

Maneggio del cemento da banchina a vagone o carro, a tonnellata. . . . . » 2 —

Per la calce idraulica si applicano le tariffe del cemento aumentate del 15 %.

Art. 20.

Pozzolana.

Lo scarico della pozzolana deve essere eseguito dai piroscafi in ragione di 100 tonnellate al giorno per ogni boccaporto e dai velieri in ragione di 40 tonnellate fino a 150 tonnellate di portata, e di 60 tonnellate per velieri di maggiore portata.

Il compenso dei lavoratori deve essere pagato in base alla effettiva quantità sbarcata quando è effettuato lo scandaglio, che deve essere fatto in contradditorio dei lavoratori.

Non effettuandosi lo scandaglio, il pagamento deve essere fatto in base al peso di polizza con l'abbuono del 2 % sia per velieri che per piroscafi.

Piroscafi:

agli stivatori, a tonnellata . . . . L. 3,50

Sbarco da piroscafi affiancati:

agli scaricatori, per lo sbarco in banchina, o su carri o vagoni, a tonnellata . . . . » 5 —

Velieri:

agli scaricatori, a tonnellata . . . . » 3,75

Per l'uso delle ceste, se richiesto, è corrisposto un supplemento a tonnellata di . . . . » 0,75

Art. 21.

Carrubbe.

Il carico delle carrubbe deve essere eseguito in ragione di tonnellate 100 per ogni boccaporto e per ogni giorno lavorativo sui piroscafi, ed in ragione di 30 tonnellate per giorno lavorativo per velieri di portata inferiore a 100 tonnellate, ed in ragione di 35 tonnellate per velieri di portata maggiore.

Piroscafi:

Agli stivatori, per lo stivaggio delle carrubbe in sacchi od alla rinfusa, a tonnellata . . . . L. 4 —

Agli scaricatori:

Imbarco diretto da banchina, o carri e vagoni, a tonnellata . . . . » 7,50
Imbarco da banchina o da carri o vagoni a barcaccia, a tonnellata . . . . » 5,50
Imbarco diretto od a mezzo barcaccia, senza uso di ponti, a tonnellata . . . . » 5,50

Ai barcaccieri:

Trasporto a mezzo barcaccia da banchina a sottoparanco, a tonnellata . . . . » 6,75
Pesatura, se richiesta, a tonnellata . . . . . » 1 —

Velieri:

Agli scaricatori, carrubbe in sacchi od alla rinfusa, da vagone a bordo, a tonnellata . . . . . » 7 —
Idem, da banchina o carro, a bordo, a tonnellata. » 5,50

Art. 22.

Concimi chimici.

Lo scarico dei concimi chimici deve essere eseguito in ragione di 75 tonnellate al giorno per ogni boccaporto dai piroscafi, ed in ragione di 60 tonnellate al giorno, qualunque sia il numero dei boccaporti, dai velieri:

agli stivatori, per il tiraggio, alla rinfusa compresa « insaccatura ed attaccatina », a tonnellata L. 5,50
idem, se in sacchi, a tonnellata . . . . » 4,50
agli scaricatori, per lo sbarco da piroscafi, a tonnellata . . . . » 5,50
idem, da veliero . . . . » 5 —

Art. 23.

Lavoro a giornata.

Il pagamento del lavoro a giornata agli operai portuali avrà luogo quando per eccezionali difficoltà di lavoro, determinato da speciali circostanze ed accertate dall'Ufficio del lavoro portuale non sia riconosciuta possibile l'applicazione delle tariffe a cottimo.

Per il lavoro a giornata spettano ai lavoratori portuali le seguenti retribuzioni:

per una giornata . . . . L. 30 —
per mezza giornata . . . . » 15 —

Per il lavoro eseguito in ore straordinarie, o nei giorni festivi, le retribuzioni di cui sopra subiscono gli aumenti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 24.

Tariffe per le merci varie.
Velieri, motovelieri e barcacce.

I compensi sottoindicati sono quelli dovuti ai lavoratori della categoria scaricatori per le operazioni da bordo di ve-

lieri, motovelieri e barcacce a banchina, carro, vagoni e viceversa:

Birra e vino in casse	a tonn.	L.	13 —
Calce	id.	»	6,60
Carbone coke	id.	»	7 —
Carbone vegetale	id.	»	6 —
Carta paglia in balle e carta imballaggio	id.	»	10 —
Citrato di calce	a fusto	»	2,60
Doghe per botti	a tonn.	»	7,80
Ferro e ghisa	id.	»	9 —
Pesatura del ferro, fatta a bordo	id.	»	2 —
Maneggio del ferro da terra a veicolo	id.	»	4 —
Fieno e paglia in balle	id.	»	12 —
Formaggio, cereali, legumi in genere, in sacchi	id.	»	8 —
Frutta fresca, secca, verdura ed agrumi in ceste:			
per cesta di oltre 50 kg.	a cesta	»	0,70
per cesta fino a 50 kg.	id.	»	0,45
Gesso e talco in sacchi	a tonn.	»	5 —
Gesso in blocchi	id.	»	5,50
Gusci di mandorle	id.	»	6 —
Legna da ardere	id.	»	6 —
Legname da costruzione navale	id.	»	10 —
Liquidi infiammabili	id.	»	10 —
Lolla di riso in sacchi	id.	»	8 —
Mandorle in casse	id.	»	10 —
Marmi grezzi	id.	»	9 —
Masserizie ed effetti teatrali	a tonn.	L.	23 —
Mattoni di cemento e mattonacci	id.	»	5,50
Olio al solfuro ed olio minerale	id.	»	5,50
Pelli fresche, secche e conciate	id.	»	14 —
Pietra da gesso	id.	»	3,50
Pietra da taglio	id.	»	5 —
Pietra in blocchi	id.	»	4 —
Pietra da calce: con canaloni	id.	»	3 —
senza canaloni	id.	»	3,50
Pietra lava	id.	»	5 —
Pollame: in casse o ceste	ognuna	»	1,50
Sabbia e ghiaia	a tonn.	»	3 —
Salato e scorza in botti:			
in fusti	ognuno	»	1,30
in mezzi fusti	id.	»	0,90
Sale marino	a tonn.	»	6 —
Sansa	id.	»	6 —
Sansa, compresa svagonatura ed insaccatina	id.	»	7 —
Soda e silicato di soda	id.	»	10 —
Terre cotte di uso comune, in gabbie od alla rinfusa	id.	»	15 —
Tubi di grès, amianto (eternit)	id.	»	8 —
Tubi di ferro e di ghisa	id.	»	10 —
Vino, olio, olive, liquori, in fusti	id.	»	6,50
Zolfo in sacchi	id.	»	8 —

Per le voci non contemplate nel presente articolo si applica la tariffa per i piroscafi.

Piroscafi.

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti imbarco o sbarco		Barcacceri	Stivatori	Note
			Dogana	Banchina			
			Lire	Lire	Lire	Lire	
1	Acidi corrosivi o pericolosi nel maneggio, in damigiane	ciascuna	1,30	1,00	1,50	0,35	
2	Acque minerali, birra, vini, liquori, gassose, in casse	tonnellata	18,00	12,00	12,00	4,00	
3	Amido e colla vegetale, in sacchi, casse	»	18,00	14,00	15,00	4,00	
4	Aranci o limoni:						
	Imbarco diretto da banchina a vapore, mediante impiego di ponti						
	Cassa uso Londra	ciascuna	—	0,35	—	0,25	
	Cassa box	»	—	0,25	—	0,20	
	½ cassa	»	—	0,15	—	0,10	
	In botti del peso superiore ai 400 chilogr.	»	—	1,70	—	1,30	
	½ botti, peso non superiore ai 400 chilogr.	»	—	1 —	—	0,75	
	Imbarco con uso della barcaccia o diretto senza impiego di ponti						
	Cassa uso Londra	»	—	0,25	0,25	0,25	
	Cassa box	»	—	0,20	0,20	0,20	
	½ cassa	»	—	0,15	0,15	0,15	
	In botti del peso superiore ai 400 chilogr.	»	—	1,70	2,00	1,30	
	½ botti, peso non superiore ai 400 chilogr.	»	—	1,00	1,25	0,75	
5	Animali (volatili, conigli, maialetti, ecc.) in gabbie	a gabbia	2,10	1,50	1,75	0,40	
	Buoi vivi	ognuno	—	6,00	8,00	4,00	
	Cavalli in box	»	—	7,00	12,00	5,00	
	Cavalli liberi	»	—	8,00	10,00	6,00	
	Maiali	»	—	2,50	2,50	2,00	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti imbarco o sbarco – Dogana	Scaricanti imbarco o sbarco – Banchina	Barcaccieri	Stivatori	Note
			Lire	Lire	Lire	Lire	
	Pecore, capre, agnelli ed affini	ognuno	—	2,00	2,00	0,50	
6	Automobili od autocarri liberi	»	60,00	50,00	60,00	30,00	
	In casse da imballaggio	»	120,00	100,00	60,00	40,00	
7	Barche e battelli	»	—	—	—	20,00	
8	Biciclette sciolte	»	2,00	1,50	1,50	0,50	
	Biciclette in gabbia	»	3,00	2,50	2,50	1,00	
	Biciclette a motore in gabbia	»	10,00	6,00	6,00	2,50	
9	Bombole di ferro piene o vuote:						
	grandi, peso superiore ai chilogrammi 80	»	2,20	1,60	1,50	0,50	
	medio, peso da chilogr. 32 a chilogr. 80	»	1,10	0,80	1,00	0,25	
	piccole, peso inferiore ai 32 chilogr.	»	0,80	0,50	0,70	0,20	
10	Botti salate e scorza fusto grande di peso superiore ai chilogr. 500	»	—	1,80	1,75	2,00	
	½ fusto di peso non superiore ai chilogr. 500	»	—	1,25	1,25	1,50	
11	Botti, barili, fusti o bidoni in ferro o legno, pieni di merce non particolarmente indicata nelle presenti tariffe	tonnellata	12,00	8,00	8,00	4,00	
	Botti fusti vuoti:						
	tipo grande	ognuno	0,80	0,60	1,00	0,30	
	tipo piccolo fino a 2 ettol.	»	0,50	0,40	0,60	0,20	
	barili, bidoni vuoti	»	0,20	0,15	0,15	0,15	
12	Box vuoti	»	—	4,00	4,00	4,00	
13	Canape, lino, cotone, juta ed altre fibre vegetali	tonnellata	15,00	10,00	10,00	4,00	
14	Carbone vegetale o minerale in sacchi	»	—	9,00	9,00	4,00	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti imbarco o sbarco – Dogana	Scaricanti imbarco o sbarco – Banchina	Barcaccieri	Stivatori	Note
			Lire	Lire	Lire	Lire	
15	Carbonati, solfati, nitrati, silicati, cloruro di calce, potassio, paraffina, ceresina, stearina e carburo di calce, in casse o sacchi	tonnellata	18,00	10,00	10,00	4,00	
	in botti, fusti o bidoni	»	12,00	8,00	8,00	4,00	
16	Carri o vetture comuni	ognuna	15,00	8,00	12,00	10,00	
17	Carte per agrumi	tonnellata	20,00	14,00	14,00	4,00	
	Carte da imballo	»	20,00	12,00	12,00	4,00	
	Carte da parato e da scrivere	»	23,00	14,00	14,00	4,00	
18	Casse vuote in genere senza distinzione ad eccezione di quelle per il pesce	ognuna	0,50	0,40	0,45	0,20	
	Casse vuote per il trasporto del pesce tipo pesante, foderate in metallo	»	—	2,50	2,50	1,50	
19	Cereali, farine, riso, legumi, in sacchi	tonnellata	15,00	9,00	8,00	4,00	
20	Citrato ed agrocotto in fusti	ognuno	—	3,00	3,00	3,00	
21	Coloniali e droghe in sacchi	tonnellata	20,00	15,00	18,00	4,00	
	Coloniali e droghe in casse	»	25,00	20,00	20,00	4,00	
22	Cordami, crine vegetale e merci affini	»	18,00	12,00	22,00	4,00	
23	Crusca	»	15,00	9,00	8,00	4,00	
24	Damigiane piene	ognuna	1,00	0,90	0,90	0,25	
	Damigiane vuote	»	—	0,25	0,25	0,20	
25	Effetti teatrali	tonnellata	—	30,00	25,00	5,00	
26	Ferro-tondini, verghe, lamiere, profilati, rotaie, travature, tubi di ferro zincato, ferro stagnato, lavorato, ghisa lavorata	»	17,00	11,00	9,00	4,50	
	Maneggio del ferro da banchina su carretti o vagoni	»	—	4,00	—	—	
27	Formaggio	»	16,00	10,00	20,00	4,00	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti imbarco o sbarco		Barcacieri	Stivatori	Note
			Dogana	Banchina			
			Lire	Lire	Lire	Lire	
28	Frutta fresca o secca in ceste.	tonnellata	14,00	10,00	11,00	4,00	
29	Fucili, pistole, rivoltelle in casse	»	30,00	20,00	10,00	4,00	
30	Gesso e calce in botti e fusti .	»	12,00	8,00	8,00	4,00	
	in sacchi	»	12,00	10,00	9,00	4,00	
	in blocchi o pietre	»	13,00	12,00	9,00	4,00	
31	Giunchi e vimini lavorati . .	»	20,00	15,00	30,00	10,00	
32	Gusci di mandorle	»	—	10,00	8,00	4,00	
33	Infiammabili:						
	Petrolio, benzina, spirito. .	»	18,00	12,00	15,00	4,50	
34	Lana naturale o cascami. . .	»	20,00	15,00	12,00	4,00	
35	Laterizi, tegole, mattoni, lavori di terra cotta, amianto, grès, eternit.	»	15,00	10,00	15,00	4,00	
36	Legname da costruzione navale	»	16,00	12,50	12,00	4,00	La voce contro indicata è applicabile a piccole partite che vengono sbarcate o imbarcate da o su piroscafi con carico di merce generale.
	Legname in tronchi di peso superiore ai 200 chilogr. . .	»	16,00	12,50	18,00	4,00	
37	Legno compensato, noce satin ed in genere legni fini da ebanisteria	»	22,00	14,00	14,00	4,00	
38	Macchine e macchinari:						
	Macchine da cucire, intere con imballo	ognuna	2,80	2,00	2,00	0,35	Se lo sbarco delle macchine e dei macchinari avviene direttamente da nave a veicolo, con uso di mezzi meccanici, le tariffe sono ridotte del 50 %. Per i macchinari di grande peso o che presentino eccezionali difficoltà di maneggio compensi saranno determinati di volta in volta dall'Ufficio del lavoro portuale.
	Macchinari completi, in parti staccate, pezzi di macchinari, accessori ed altri pezzi di materiale metallico lavorato in casse o colli:						
	del peso di ogni collo non superiore ai 150 Kg.. . .	tonnellata	22,00	12,00	10,00	4,00	
	del peso superiore ai 150 Kg. ed inferiore ai 500 Kg.	»	35,00	25,00	15,00	5,00	
	di peso superiore ai 500 Kg.	»	50,00	85,00	20,00	10,00	
	Macchine agricole, di peso superiore ai 200 Kg. . . .	ognuna	—	25,00	15,00	10,00	
	Macchine agricole, di peso non superiore ai 200 Kg. .	»	—	12,00	6,00	5,00	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti imbarco o sbarco		Barcacieri	Stivatori	Note
			Dogana	Banchina			
			Lire	Lire	Lire	Lire	
39	Mandorle	tonnellata	—	10,00	10,00	4,00	
40	Mattonelle.	»	—	9,00	9,00	4,00	
41	Marmi, pietre lavorate ed oggetti di cemento per costruzioni edilizie, lastroni, blocchi, soglie, ecc.	»	20,00	15,00	12,00	4,00	
42	Merce in genere, non particolarmente classificata sia come merce che come imballo.	»	18,00	12,00	12,00	4,00	
43	Mobili, masserizie esclusi i pianoforti	»	30,00	25,00	25,00	6,00	
44	Motocicli sciolti.	ognuno	9,00	6,00	6,00	3,50	
	Motocicli imballati	»	14,00	10,00	6,00	4,50	
45	Motocarrozzette	»	16,00	12,00	12,00	5,00	
46	Oli minerali, lubrificanti . . .	tonnellata	19,00	13,00	10,00	4,00	
47	Paglia o fieno in balle compresse	»	14,00	11,00	12,00	5,00	
48	Pelli fresche, secche, conciate.	»	25,00	16,00	18,00	4,00	
49	Pesce fresco.	»	—	25,00	25,00	5,00	Per quantità di pesce fresco inferiore ai 50 Kg. è corrisposto un compenso minimo di L. 3.
	Pesce secco, affumicato, baccalari ed affini, in botti o fusti	»	12,00	8,00	8,00	4,00	
	Confezionato diversamente o sfuso	»	20,00	13,00	10,00	4,00	
50	Piante vive, in casse	»	—	16,00	16,00	5,00	
	Piante vive, in ceste o colli .	a collo	—	8,00	13,00	5,50	
51	Pianoforti	»	35,00	20,00	23,00	12,00	
52	Pietra grezza	tonnellata	—	5,00	7,00	4,50	
	da banchina a vapore (imbragaggio in banchina) . .	»	—	6,00	—	4,50	
53	Pomodoro in conserva, in casse o fusti	»	—	14,00	14,00	4,00	
54	Porcellane, vetrerie, specchi, cristalli, terraglie e merci fragili in genere.	»	26,00	18,00	23,00	4,00	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti imbarco o sbarco: Dogana	Scaricanti imbarco o sbarco: Banchina	Barcaccieri	Stivatori	Note
			Lire	Lire	Lire	Lire	
55	Potassa, soda caustica, silicati di soda, in sacchi o casse	tonnellata	13,00	8,50	8,50	4,00	
	In botti, fusti o bidoni . . .	»	12,00	8,00	8,00	4,00	
56	Prodotti alimentari, in casse o fusti (salumi, lardo, sugna, burro, grassi, ecc.)	»	20,[illegible]	16,00	16,00	4,00	
57	Prodotti esplosivi	»	[illegible]	25,00	11,00	4,00	
58	Prodotti medicinali, profumerie	»	25,00	25,00	20,00	4,00	
59	Sapone da bucato	»	18,00	10,00	10,00	4,00	
60	Spugne	»	30,00	15,00	25,00	5,00	
61	Sughero	»	30,00	25,00	30,00	10,00	
62	Tabacchi greggi o lavorati, fiammiferi, generi di monopolio .	»	15,00	10,00	12,00	4,00	
63	Terre colorate	»	20,00	13,00	16,00	4,00	
64	Tessuti	»	25,00	18,00	30,00	4,00	
65	Trattrici	ognuna	40,00	25,00	15,00	10,00	
66	Uova	tonnellata	25,00	17,00	25,00	5,00	
67	Verdura, ortaggi, patate, cipolle	»	18,00	10,00	10,00	4,00	
68	Zolfi e concimi chimici in sacchi	»	14,00	9,00	9,00	4,50	La voce contraindicata per la parte che riguarda i concimi chimici è applicabile a piccole partite che vengono sbarcate o imbarcate da o su piroscafi con carico di merce generale.
69	Zucchero	»	15,00	12,00	12,00	4,00	

Note alla tariffa per i piroscafi.

Le tariffe stabilite per lo sbarco della merce in dogana, **valgono soltanto** per i magazzini doganali di via Garibaldi. **Per quelli della** Stazione marittima, dette tariffe sono aumentate del 20 %.

Per i prodotti agricoli provenienti dalle Colonie, le suddette **tariffe** sono ridotte del 30 % per quanto riguarda le **retribuzioni** stabilite per gli scaricanti ed i barcaccieri.

Roma, addì 24 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(3979)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1930.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Giugliano ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 13 e 23 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visti gli articoli 33 e 47 delle norme del regolamento generale per l'esecuzione del precitato Regio decreto-legge, approvate col decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 27 del 2 febbraio successivo;

Visto il provvedimento di concessione all'autorizzazione ad esercitare il credito agrario come ente intermediario, adottato il 10 maggio 1928 dal direttore generale del Banco con i poteri del Consiglio di amministrazione nei confronti ed a favore del Consorzio agrario cooperativo di Giugliano (Napoli); considerato che l'assemblea dei soci del Consorzio predetto ha deliberato, in data 12 aprile 1930, lo scioglimento del Consorzio e la sua messa in liquidazione per cui viene a cessare nell'Ente la possibilità di continuare ad esercitare il credito agrario;

Decreta:

E' revocata al Consorzio agrario cooperativo di Giugliano la concessione all'esercizio del credito agrario, accordatagli dal direttore generale del Banco di Napoli con provvedimento 10 maggio 1928.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(4052)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1930.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Bormida.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;
Vista la domanda presentata dal comune di Gorzegno in data 18 febbraio 1923, per ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca sul Bormida, pel tratto scorrente nel territorio comunale;
Considerato che il comune di Gorzegno, pur non essendo stato emesso un precedente decreto prefettizio di riconoscimento del possesso del predetto diritto esclusivo di pesca, non presentò domanda per ottenerlo, nel termine perentorio del 31 dicembre 1921;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 ottobre 1929;
Vista la lettera 2 maggio 1930, n. 11812, di S. E. il Prefetto di Cuneo;

Decreta:

La domanda 18 febbraio 1923 del comune di Gorzegno, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca sul fiume Bormida, pel tratto scorrente nel territorio comunale, è respinta.
In conseguenza, è dichiarato estinto il diritto stesso, acquistato dal Comune con l'atto 4 settembre 1898, registrato a Cortemilia il 24 settembre 1898 al n. 120.
S. E. il Prefetto di Cuneo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(4031)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso, per esami d'idoneità, a posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 14 giugno 1923, n. 1896, 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè i Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, 26 gennaio 1927, n. 27, e 15 luglio 1909, n. 541;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere, grado 9°, nel ruolo della carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena, tra i funzionari del grado 10° del medesimo ruolo i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto 8 anni di servizio effettivo per gli aspiranti provvisti di laurea, e 10 anni per quelli che non posseggono tale titolo.

Art. 2.

Gli aspiranti all'esame debbono presentare entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai signori direttori dai quali direttamente dipendono, domanda su carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena).
Nell'atto della presentazione delle domande, l'autorità che le riceve ne curerà la iscrizione in protocollo e ne farà immediata trasmissione al Ministero.

Art. 3.

Coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti come militari o assimilati, potranno produrre i relativi documenti per dimostrare tale loro qualità: li indicheranno nel testo delle domande stesse se li avessero in precedenza esibiti all'Amministrazione.
La valutazione dei servizi di guerra ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di anzianità per l'ammissione all'esame è fatta ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 18 maggio 1924, n. 843.
Il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppo diverso di quello a cui l'aspirante appartiene, è pure valutabile agli effetti della determinazione del periodo di servizio necessario per la promozione al grado 9°, ed il computo viene fatto nel modo indicato dal 4° comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con l'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 4.

Ove sieno riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame di idoneità dal competente Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i candidati dovranno sostenere tre prove scritte ed una orale sulle materie specificate nell'unito programma.
Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma non prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto in ore, giorni e locali da destinarsi.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:
il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena o chi ne fa le veci, presidente;
un referendario della Corte dei conti;
un direttore capo ufficio del Ministero;
il direttore della ragioneria del Ministero;
un professore appartenente all'insegnamento secondario.
Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario che sia di grado non inferiore al 9° in servizio alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 6.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, e non meno di 6/10 in ciascuna di esse e non meno di 7/10 nella prova orale.
I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli che non riuscirono vincitori nell'esame di concorso per merito distinto, ma che vi riportarono i punti richiesti per superare gli esami di idoneità ai sensi del 2° comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno collocati in unica graduatoria nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame e del coefficiente espresso in ventesimi, relativo all'anzianità del grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Rocco

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte.

Economia politica.
Diritto costituzionale ed amministrativo.
Contabilità carceraria (prova pratica).

Prova orale.

Codice civile.
Ordinamento degli Istituti di prevenzione e di pena.
Capitolati relativi.
Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulla riscossione delle imposte dirette, sul registro e sul bollo.
Materie delle prove scritte.

(4048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di Atti internazionali.

Il giorno 21 maggio 1930 il Regio ambasciatore in Parigi ha proceduto al deposito delle ratifiche dell'Italia alla Convenzione (con Protocollo annesso) concernente il regime degli spiriti in Africa, firmata a Saint Germain en Laye fra l'Italia ed altri Stati il 10 settembre 1919.

Detta Convenzione con il relativo Protocollo è stata approvata con legge 6 gennaio 1928, n. 3425, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1929, n. 53.

(4054)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 30 giugno 1930-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Donnini, provincia di Firenze, con orario limitato di giorno.

(4046)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Il applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 2837 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Di Maggio Giovanni di Giuseppe, domic. a Contessa Entellina (Palermo) — Capitale: L. 22.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 5404 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Guastaferro Antonio fu Gaetano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 4695 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Trotta Pietro fu Giuseppe — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 54178 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Martini Riccardo di Vittorio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 12706 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Pulimeno Nicola fu Leonardo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 1058 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Aste Celestino di Domenico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 25924 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Albertini Luigi di Bortolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 1065 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Andriolli Giacomo fu Guido — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 1750 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Tonetta Giovanni fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 13280 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Tata Nazzareno fu Angelo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 18886 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Lollini Nazzareno di Mariano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 118 — Numero del certificato provvisorio: 6820 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Ditta Giuseppe Utano e figlio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 10898 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 aprile 1928 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Capriglione Assunta fu Giovanni Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 29148 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Fratelli Mezzetti del fu Giacomo — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio. 1502 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Spinoccia Enrico di Salvatore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 1741 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Piva Ottorino — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 4316 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Piva Luigi — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1291)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 151.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.13	Oro	368.35
Svizzera	371.10	Belgrado	33.81
Londra	92.919	Budapest (Pengo)	3.36
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	368.25
Spagna	222.87	Norvegia	5.115
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.557	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214.25
Praga	56.68	Danimarca	5.112
Romania	11.39	Rendita 3.50 %	67.15
Peso Argentino Oro	15.64	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.875	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.975
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50%	74.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. **1ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	246831	Marino Domenico di Salvatore, domic. a New York . . . L.	50 —
3.50 %	450777	Strolla Teresa di Alessandro, nubile, domic. a Torino . . . »	42 —
Cons. 5 %	388900	Napoletano Giovanni-Giuseppe, domic. a Siracusa . . . . »	205 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	21474	Scapoli Luigi fu Achille, domic. a Marrara (Ferrara) . . . . »	20 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	16377	Tosti Francesco di Sesto, domic. a Vico nel Lazio (Roma) . . »	20 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	15629	Iannone Pietro di Raffaele, domic. a Polla (Salerno) . . . . »	20 —
3.50 % Mista	4307	Gualtieri Virginia fu Giuseppe, nubile, dom. a Spinoso (Potenza) »	70 —
»	5400	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	5956	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	6375	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	2313	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
»	1641	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	839	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
3.50 %	348044	Congregazione di carità di Giusvalla (Genova) . . . . . . »	21 —
»	604684	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale dei SS. Stefano e Margherita in Arcola (Genova) . . . . »	45.50
Prest. Naz. 5 %	9782	Confraternita di Santa Monaca in Atripalda (Avellino) . . . »	25 —
Cons. 5 % Littorio	44344	Parrocchia dei SS. Michele e Paolo in Montieri (Grosseto) . . »	515 —
Cons. 5 % Smarrito solo foglio cedole	243373	Casola Luigi di Gaetano, domic. a Positano (Salerno) . . . »	660 —
Cons. 5 %	357002 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Bertarione Petronilla fu Michele, ved. di Gera Bernardo, domic. in Ivrea (Torino) . . . . » per la proprietà: Gera Michele fu Bernardo, domic. in Ivrea (Torino).	400 —
3.50 %	564232	Gaggino Rosa di Giovanni Battista, nubile, domic. in Alassio (Genova) - vincolata . . . . »	350 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	103583	Canonicato di S. Maria nel Capitolo Cattedrale di Sezze (Roma) L.	199.50
Cons. 5 % (1861)	1.139.872 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Tomaso, Paolina e Carlotta fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Traversa Carolina fu Giuseppe, ved. Tommasi, domic. a Torino . . . . . . » per l'usufrutto: Traversa Carolina fu Giuseppe ved. Tommasi.	100 —
»	1.240.391 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Tommaso fu Giuseppe, minore, ecc. come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	270 —
»	1.240.392 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Paolina fu Giuseppe, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	270 —
»	1.240.393 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Carlotta fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente proprietà . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	270 —
3.50 %	399715	Asili infantili di carità in Modena rappresentati dal suo presidente pro-tempore . . . . »	87.50
»	399716	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	802197	Asilo infantile Urbano Guglielmo Raisini di Modena . . . »	10.052 —
Cons. 5 %	237518 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Asilo infantile Guglielmo Raisini in Modena » per l'usufrutto: Messori Enrica fu Gaetano ved. Raisini.	12.125 —
3.50 %	483789	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Molinetto, frazione di Mazzano (Brescia) . . . . »	350 —
»	503416	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
»	520113	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	583382	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	641608	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	643210	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	647554	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	656073	Intestata come la precedente . . . . »	31.50
»	716769	Fabbriceria Parrocchiale del Molinetto in Mazzano (Brescia) . »	21 —
»	722866	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	26858	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
»	249330	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
»	450987	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	596820	Intestata come la precedente . . . . »	31.50
»	31830	Sagrestia di S. Maria Maggiore in Roccamonfina (Caserta) . . »	276.50

Roma, 30 giugno 1930 Anno VIII. *Il direttore generale*: CIARROCCA

(4017)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 47).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	523673	469 —	Trillo *Immacolata* fu Tobia, moglie di Valente Luigi, dom. a Frosolone (Campobasso).	Trillo *Maria-Immacolata* fu Tobia, moglie, ecc. come contro.
»	1756	3,062,50	Ospedale Maggiore di Milano, con usuf. vitalizio a De Albertis Maria fu Sebastiano, moglie di Ferrari *Alessandro*, dom. in Milano.	Intestata come contro, con usuf. vital. a De Albertis Maria fu Sebastiano, moglie di Ferrari *Pietro-Alessandro*, dom. in Milano.
»	321668	70 —	Genta *David* fu Michele, dom. in Loano (Genova).	Genta *Francesco-David* fu Michele, dom. come contro.
»	699515	70 —	Cruciani Edoardo di *Artaserse*, dom. in Foligno, vincolata.	Cruciani Edoardo di *Raffaele-Artaserse*, domiciliato in Foligno, vincolata.
Cons. 5 %	42665	340 —	*Stella Roberto* fu Vito, minore sotto la p. p. della madre De Robertis Maria-Carolina fu Federico, ved. *Stella*, dom. in Castellaneta (Taranto).	*Roberto Stella* fu Vito, minore sotto la p. p. della madre De Robertis Maria-Carolina fu Federico ved. *Roberto*, dom. in Castellaneta (Taranto).
»	179765	10.835 —	Golia Filomena, Rachele, Achille, Raffaela, Concetta, *Luigi* e Raffaele fu Giuseppe, la prima moglie di *Andreazzi* Ciro, gli altri minori sotto la tutela di Golia Francesco fu Raffaele, tutti quali eredi indivisi, domiciliati in Aversa (Caserta).	Golia Filomena, Rachele, Achille, Raffaela, Concetta, *Luigia* e Raffaele fu Giuseppe, la prima moglie di *Andreozzi* Ciro ecc. come contro.
» »	340449 340450	810 — 270 —	Monfardini Paolina e Miriam fu *Francesco* minori, sotto la p. p. della madre Guerrieri Maria fu Olinto, ved. Monfardini, dom. a Volterra (Pisa). La seconda rendita è con usuf. vital. a Guerrieri Maria fu Olinto, ved. di Monfardini *Francesco*.	Monfardini Paolina e Miriam fu *Antonio*, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Guerrieri Maria fu Olinto, ved. di Monfardini *Antonio*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 giugno 1930 - Anno VIII. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3936)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.